

Legge regionale 04 luglio 1979 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

Art. 3

(1)

Gli assegnatari di alloggi prefabbricati, la cui abitazione sia stata riparata o ricostruita, devono riconsegnare al Comune l' alloggio prefabbricato occupato, libero da ogni cosa.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono dotarsi di regolamento di assegnazione e di utilizzo degli alloggi prefabbricati in loro dotazione.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno fissati i criteri ai quali dovranno informarsi i regolamenti comunali di cui al precedente comma.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984